



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTO NOGARO



ORDINANZA N° 29/2020
RILIEVI BATIMETRICI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro:

- VISTA** l'istanza pervenuta via PEC ed assunta al prot. n. 6813 di questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 19.11.2020 da parte della Ge.Co. S.r.l., volta a *"richiedere il nulla osta per l'esecuzione dei rilievi batimetrici"* nel tratto di mare raffigurato dall'allegato stralcio planimetrico;
- VISTA** la propria autorizzazione n. 99/2020 in data 23.11.2020;
- RAVVISATA** la necessità di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del personale durante le operazioni di immersione e di tutelare la sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Convenzione Internazionale "Colreg 72" (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), recepita con la Legge n. 1085/77;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 20/2012 in data 18.10.2012 e ss.mm.ii;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

che **dal 25/11/2020 al 09/12/2020 esclusivamente in orario diurno**, la ditta GE.CO. Srl eseguirà *"un rilievo idrografico a copertura totale multibeam del Canale di accesso a Porto Buso"*, mediante il battello modello BWA SIXONE iscritto al n. 4019 dei RR.NN.MM.GG del Compartimento Marittimo di Cagliari, nel tratto di mare ricadente all'interno delle seguenti coordinate geografiche:

- (a) V1: Latitudine 45° 42' 26" N ; Longitudine 013° 14'43" E
(b) V2: Latitudine 45° 42' 18 "N; Longitudine 013° 15'15" E

Ed, inoltre:

- (c) Fiume Corno: dal bacino di evoluzione di Porto Margreth alla foce in laguna, per tutta la larghezza del fiume da sponda a sponda;
(d) Canale Aussa mare: dalla foce in laguna del fiume Corno alle dighe foranee di Porto Buso per tutta la larghezza del canale da briccola a briccola;

Articolo 1

Dal 25/11/2020 al 09/12/2020 esclusivamente nelle ore diurne, lo specchio acqueo di cui al “Rende Noto” sarà interessato dall’attività batimetrica in parola, pertanto

- a)** è vietato l’ancoraggio, l’ormeggio e la sosta di qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale diversa da quelle eventualmente autorizzate ad operare;
- b)** il transito delle unità da diporto nel tratto in parola è consentito esclusivamente a lentissimo moto, evitando la formazione di moto ondoso e mantenendo una distanza minima di sicurezza non inferiore a 10 metri dal mezzo impiegato nelle operazioni;
- c)** è vietato effettuare qualsiasi altra attività non compresa tra quelle sopra citate e connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, incorreranno nelle sanzioni previste dall’articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, laddove applicabile, dall’articolo 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005. Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell’inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 3

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inserimento alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Ufficio Circondariale Marittimo www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro.

Avverso il presente provvedimento ex art. 3 comma 4 Legge 241/90 è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, entro il termine di 60 giorni dalla stessa data, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Porto Nogaro, 23.11.2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI

ALLEGATO 1

